

CORTE FEDERALE CU N. 2 DEL 9 marzo 2010

La Corte Federale

Composta dai signori

Avv. Franco Fabriani	Presidente f.f. - Relatore
Avv. Claudio Di Tullio	Componente
Avv. Achille Reali	Componente

ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul ricorso proposto dalla società SDRL Roma Pallavolo *affinchè venga riconosciuta la irregolarità regolamentare e annullare il passaggio dell'atleta Ravetta dalla Società Linkem Club Italia alla Società Aprilia Volley.*

- Sentite le parti;
- acquisita dall'Ufficio tesseramento la dichiarazione sottoscritta in data 7 gennaio 2010 dall'atleta Ravetta Monica, con la quale “ in accordo con Fipav dichiara di voler interrompere la partecipazione al programma di formazione tecnico-agonistica denominato Club Italia per l'anno sportivo 2009-2010, precedentemente sottoscritto “ ;
- acquisito altresì dal medesimo Ufficio l'informativa, secondo cui il trasferimento dal Club di appartenenza Busto Arsizio alla Soc. Acqua e Sapone Aprilia non è avvenuto secondo le modalità del prestito bensì con atto di nulla osta sottoscritto dalle due Società e dall'atleta con mod.I (e non con modulo L), con le modalità ed i tempi previsti dalla normativa vigente
- rilevato che l'odierno ricorrente presenta nel procedimento di impugnazione dinanzi a questa Corte richiesta di annullamento del passaggio dell'atleta Ravetta dalla associazione Club Italia alla Soc. Acqua e sapone Aprilia , proponendo pertanto domanda nuova rispetto ai motivi di impugnazione precedentemente dispiegati nei precedenti gradi di giudizio, in ciò contravvenendo al disposto di cui all'art.90 n. 3 R.G. che impone il rigetto d'ufficio della domanda nuova;

- che appare altresì conforme alle disposizioni federali sia la rinuncia dell'atleta concordata con la Fipav, sia il successivo passaggio dell'atleta stessa dalla Soc. Busto Arsizio alla Soc. Acqua e Sapone Aprilia;
- che peraltro la disposizione ricordata dalla parte ricorrente (pag.10 n° 4 – Norme per il tesseramento degli atleti), è volta ad impedire la partecipazione dell'atleta a gare di qualsiasi natura con il Sodalizio di appartenenza, durante il periodo di adesione al programma Club Italia

PQM

Dichiara ai sensi dell'art.90 n. 3 R.G. inammissibile la nuova domanda proposta e rigetta il ricorso, peraltro non presentato c/ la decisione della CAF.
Dispone incamerarsi la tassa di impugnazione.

F.to IL PRESIDENTE f.f.
Avv. Franco Fabriani

Roma, 10 MARZO 2010